

**Dott. Luigi Murri**  
Medico Chirurgo  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Medico Autorizzato per la Radioprotezione  
D. Lgs. 230 del 17.03.1995

Via Francesco Schupfer, 69 - 00167 Roma  
E-mail: [luigimu@yahoo.it](mailto:luigimu@yahoo.it)  
Codice Fiscale: MRRLGU75P09D704I  
Partita IVA: 02238690693

## **SCHEDA INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI “LAVORATORI FRAGILI”**

### **1. SCOPO**

Nel contesto generale di riavvio delle attività connesse all’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021, in fase pandemica, si rende necessario attuare specifiche misure di tutela della salute a favore dei cosiddetti “lavoratori fragili”, che per età o condizioni cliniche particolari, in caso di comorbidità con Covid-19, possano correre un maggior rischio di contagio ovvero subire un decorso clinico più severo.

### **2. SITUAZIONE**

Le vigenti norme, elaborate per il contenimento e la gestione del rischio epidemiologico, affidano al Medico Competente (MC) il compito di identificare e segnalare al Datore di Lavoro le situazioni caratterizzate da particolari criticità dei dipendenti, per condizioni cliniche attuali o pregresse, al fine di consentirne la relativa tutela.

Bisogna peraltro considerare che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il Lavoratore potrebbe non averle riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il Lavoratore ne abbia messo al corrente il MC. Inoltre tale condizione potrebbe interessare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Pertanto si rende necessario sensibilizzare i lavoratori affinché comunichino al MC l’eventuale sussistenza della propria condizione di fragilità, anche in relazione all’età (>55 anni, come riportato nel “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, dell’INAIL, approvato con Verbale n. 49 in data 9 aprile 2020, dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile), nonché in presenza di co-morbilità ovvero di patologie pregresse o attuali, che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Di seguito si riporta l’elenco indicativo, non esaustivo, suggerito da diverse società scientifiche, delle condizioni che possono configurare tale maggiore rischio:

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio: asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, ipertensione polmonare.
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio: cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite, cardiopatia ischemica, fibrillazione, atriale, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.
- malattie dismetaboliche: diabete mellito e altre malattie metaboliche, obesità grave.
- malattie autoimmuni sistemiche: artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc.
- insufficienza renale/surrenale cronica.
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.

- patologie oncologiche: in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto.
- malattie neurologiche psichiatriche: sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi.
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV.
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali.
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari).
- epatopatie croniche.
- soggetti immunodepressi o in terapia con immunosoppressori.
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

### **3. PROCEDURA DA SEGUIRE**

Il Lavoratore può contattare il Medico Competente tramite e-mail, per rappresentare l'eventuale sussistenza di patologie/condizioni simili a quelle sopra riportate. Una volta avvenuto il primo scambio di informazioni, nel quale il Lavoratore potrà riferire gli elementi essenziali relativi alle sue condizioni di salute e porre al MC tutti i quesiti ritenuti utili al riguardo, il Lavoratore potrà presentare all'Istituto formale richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c. del D.Lgs. 81/2008 (c.d. visita a richiesta del Lavoratore), fornendo al MC copia della documentazione sanitaria relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione.

Qualora la valutazione esperita confermi le condizioni di Lavoratore "fragile", il Medico Competente provvederà, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, a comunicarlo direttamente al Datore di Lavoro, per suggerire a quest'ultimo le specifiche misure di tutela da attuare a favore dell'interessato.

Roma, 24 agosto 2020

**DOTT. LUIGI MURRI**  
MEDICO CHIRURGO  
*Specialista in Medicina del Lavoro*

